



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0004030 - 23/07/2013 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 22 LUG. 2013

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di VICENZA**  
**Contrà del Monte 13**  
**36100 Vicenza**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 182/2013 \_ società tra professionisti \_ obbligo assicurativo.*

Con riferimento al quesito formulato in data 26 giugno 2013 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale dell'albo una STP che non riporta nel proprio statuto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale, si osserva quanto segue.

L'obbligo assicurativo posto in capo alla STP dall'art. 10, comma 4, lettera c bis, L. 183/2011 si configura come obbligo autonomo rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti ai sensi dell'art. 5, DPR 137/2012.

L'esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa venir meno l'obbligo per la STP di stipulare un'adeguata polizza assicurativa. Infatti, come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013, nel caso in cui il professionista eserciti la propria attività nell'ambito della STP fa ricadere sulla società la responsabilità civile da inadempimento dell'incarico. Secondo la legge sarà la STP il soggetto contraente della polizza che verrà stipulata anche a favore dei soci professionisti che sono chiamati ad eseguire gli incarichi affidati alla STP. Ne consegue che qualora il socio professionista eserciti l'attività professionale solo nell'ambito della società tra professionisti non sarà chiamato a stipulare una polizza ulteriore rispetto a quella già sottoscritta dalla STP. Diverso il caso in cui il professionista eserciti l'attività professionale anche in forma individuale. In tale ultima circostanza, infatti, dovrà stipulare una propria polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività professionali al di fuori della STP.

Alla luce di quanto esposto si ritiene pertanto che l'Ordine non possa procedere ad iscrivere nella sezione speciale dell'albo una STP che non riporta nel proprio statuto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione